



COPIA

PROVINCIA DI TORINO

COMUNE DI SANT'ANTONINO DI SUSÀ

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 17**

OGGETTO:

**IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - I.M.U. DETERMINAZIONE
ALIQUOTE PER L'ANNO 2013.**

L'anno duemilatredici addì trenta del mese di aprile alle ore venti e minuti trenta nella Sala delle Adunanze Consiliari, regolarmente convocato per determinazione del Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori:

COGNOME E NOME	PRESENTE
1. FERRENTINO ANTONIO - Sindaco	Sì
2. PREACCO SUSANNA - Vice Sindaco	Sì
3. SELVO MANUELA - Consigliere	Giust.
4. PEPE AGNESE - Assessore	Sì
5. FRANCO GIUSEPPE - Consigliere	Sì
6. AMODIO GIOVANNI LAZZARO - Assessore	Sì
7. GIACCONE ANNA - Consigliere	Giust.
8. TRIFIRO' MARCO - Consigliere	Sì
9. FRANCO ROCCO - Assessore	Sì
10. CELLI VINCENZINO - Consigliere	Sì
11. REGE GIANASSO DANILA - Assessore	Sì
12. CALONGHI GUIDO - Consigliere	Sì
13. CAPPuccio MARIA DONATA - Consigliere	Sì
14. GIUGLARD ROBERTO - Consigliere	Sì
15. SPATARO DOMENICO - Consigliere	Sì
16. MARTOGLIO DIEGO - Consigliere	Giust.
17. FAVRO BERTRANDO LAURA - Consigliere	Sì
TOTALE PRESENTI	14
TOTALE ASSENTI	3

Assume la Presidenza il Signor FERRENTINO ANTONIO.

Assiste alla seduta l'Assessore esterno D'ADDETTA Michele Antonio.

Assiste alla seduta il Segretario Comunale GAVAINI Dr.ssa Ilaria.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17. del 30 aprile 2013.

OGGETTO: Imposta Municipale Propria - I.M.U. Determinazione aliquote per l'anno 2013.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'art. 151 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, che stabilisce che gli Enti Locali, entro il 31 dicembre deliberano il bilancio di previsione per l'anno successivo, e che il termine può essere differito con decreto del Ministero dell'Interno, d'intesa con il Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica (...) sentita la conferenza Stato - Città in presenza di motivate esigenze;

Visto l'art. 1 comma 169 della Legge n. 296 del 27/12/2006 (Legge Finanziaria 2007), che testualmente recita "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.";

Visto altresì il combinato disposto degli artt. 42 comma 2 lett. f), 172 Lett. c) ed e) del D.Lgs. n.267/2000, dal quale risulta che entro il termine di approvazione del bilancio devono essere deliberate ed allegate al bilancio di previsione le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;

Rilevato che l'art. 1, comma 381, della L. 24/12/2012, n. 228, ha differito al 30/06/2013 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2013;

Richiamato l'art. 8 del D.Lgs n. 23/2011 di istituzione dell'I.M.U. - Imposta municipale propria a partire dall'anno 2014, in sostituzione dell'Imposta Comunale sugli Immobili - ICI e, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati;

Dato atto che il D.L. 201/2011, convertito in Legge 214/2011 ha anticipato, in via sperimentale, l'applicazione dell'IMU già dall'anno 2012 e fino all'anno 2014, spostandone conseguentemente l'applicazione a regime a partire dal 2015;

Considerato che mentre il D.Lgs. 23/2011 confermava anche per l'I.M.U., così come per l'ICI dall'anno 2008, l'esenzione per l'abitazione principale e le sue pertinenze, l'art. 13 comma 2 del D.L. 201/2011, estende l'applicazione dell'IMU anche a questa fattispecie;

- Rilevato che il medesimo art. 13 del D.L. 201/2011, ai commi 7, 8 e 9 fissa le seguenti aliquote I.M.U.:
- Aliquota generale: 0,76% (7,6 per mille) con facoltà di manovra da parte dei Comuni sino a 0,3 punti percentuali (in aumento o in diminuzione)
 - Aliquota abitazione principale e relative pertinenze: 0,4% (4 per mille), con possibilità di incremento o decremento da parte dei comuni fino a 0,2 punti percentuali,
 - Aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133: 0,2 per cento, con possibilità di riduzione fino allo 0,1 per cento;

Rilevato altresì che il comma 10 del medesimo articolo 13 riconosce una detrazione di imposta sull'abitazione principale pari a € 200,00, incrementata per gli anni 2012 e 2013 di euro 50,00 per ogni figlio di età non superiore a 26 anni residente (maggiorazione massima: € 400,00) e stabilisce inoltre la possibilità per i Comuni di elevare l'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio: in tal caso però l'Ente non può fissare un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione;

Preso atto che l'art. 1, comma 380, della L. n. 228 del 24/12/2012, elimina per gli anni 2013 e 2014 la riserva allo Stato della quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, l'aliquota di base dello 0,76% (7,6 per mille), riserva prevista dall'art. 13 comma 11 del D.L. 201/2011;

Preso altresì atto che il medesimo comma 380 riserva invece allo Stato il gettito d'imposta derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76% (7,6 per mille) e prevede inoltre che i comuni possano aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota base dello 0,76% per questa tipologia di immobili, introitando quindi la differenza di gettito fra l'aliquota deliberata e l'aliquota standard;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 2 maggio 2012 che stabiliva le seguenti aliquote IMU per l'anno 2012:

- Aliquota generale: 0,86% (8,6 per mille)
- Aliquota abitazione principale (e relative pertinenze): 0,55% (5,5 per mille);
- Aliquota fabbricati rurali strumentali: 0,2% (2 per mille)

Dato atto che successivamente, con l'art. 9 comma 8 del D.Lgs. n. 23/2011, (come modificato dall'art. 4 comma 1 ter del D.L. n. 16/2012 convertito in Legge 44 del 26/4/2012) i fabbricati rurali strumentali di cui all'art. 9 comma 3 bis del D.L. 557/1993 sono stati esentati dall'imposta nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto Nazionale di Statistica – ISTAT;

Richiamata altresì la deliberazione della Giunta Comunale n. 98 del 28/11/2012 con la quale si proponeva al Consiglio Comunale di confermare le aliquote e le detrazioni IMU in vigore nel 2012, in attesa di verificare le variazioni alla disciplina dell'imposta che sarebbero intervenute successivamente;

Considerato che a seguito delle modifiche introdotte con la legge di stabilità 2012 (L. 228/2012) e dopo una attenta valutazione dell'impatto dell'imposta sulle diverse categorie di contribuenti, l'amministrazione intende apportare le seguenti variazioni alle aliquote IMU:

- 1) introdurre un'aliquota agevolata, pari a quella base dello 0,76% (7,6 per mille), per gli immobili concessi in uso gratuito a parenti di primo grado (abitazione e pertinenze), al fine di reintrodurre, almeno parzialmente una forma di agevolazione per le unità che, essendo concesse dai proprietari in uso gratuito, non producono alcun reddito;
- 2) introdurre una ulteriore fattispecie riguardante gli immobili posseduti da istituti autonomi per le case popolari o dalle cooperative edilizie a proprietà indivisa, cui applicare la medesima aliquota delle abitazioni principali, in quanto nel corso dell'anno 2012 sono intervenute modificazioni alla disciplina IMU ad essi applicabile, in seguito alla modifica dell'art. 13 comma 10 del D.L. 201/2011 apportata con l'art. 4 comma 5 del D.L. n. 16/2012 convertito in Legge n. 44/2012;
- 3) abbassare di mezzo punto l'aliquota per l'abitazione principale e sue pertinenze, portandola quindi allo 0,5% (5 per mille), al fine di alleggerire, per quanto possibile, il carico fiscale sulle famiglie che posseggono soltanto questa categoria di immobili, riconoscendo loro una minore capacità contributiva;
- 4) aumentare l'aliquota ordinaria per tutte le altre tipologie di immobili soggetti ad IMU, portandola allo 0,9% (9 per mille), al fine di compensare il minor gettito relativo alle tipologie di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3;

Rilevata la competenza del Consiglio Comunale a deliberare in merito alle aliquote IMU, per assimilazione alla precedente disciplina ICI ed in particolare ai sensi del comma 156 dell'articolo 1 della Legge n. 296 del 27/12/2006 (Finanziaria 2007);

Richiamato l'art. 10 comma 4 del D.L. n. 35 dell'8/04/2013, in attesa di conversione, che stabilisce che le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360/1998;

Rilevato che il medesimo comma stabilisce che il versamento dell'acconto IMU venga eseguito sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 16 maggio di ciascun anno di imposta: a tal fine il comune è tenuto ad effettuare l'invio della deliberazione entro il 9 maggio dello stesso anno; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 16 maggio, i contribuenti effettuano quindi il versamento della prima rata pari al 50% dell'imposta dovuta, calcolata sulla base dell'aliquota e della detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata è eseguito a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla

data del 16 novembre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio entro il 9 novembre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 16 novembre, si applicano gli atti pubblicati entro il 16 maggio dell'anno di riferimento oppure, in mancanza, quelli adottati per l'anno precedente;

Ritenuto di approvare per l'anno 2013 le seguenti aliquote IMU:

- 1) Aliquota generale: 0,9% (9 per mille)
- 2) Aliquota per abitazione principale (e relative pertinenze, nei limiti previsti dall'art. 13 comma 2 del D.L. 201/2011): 0,5% (5 per mille);
- 3) Aliquota per abitazione (e relative pertinenze, nei limiti previsti dall'art. 13 comma 2 del D.L. 201/2011) concessa in uso gratuito a parenti di primo grado (genitori - figli): 0,76% (7,60 per mille);
- 4) Aliquota per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (e relative pertinenze): 0,5% (5 per mille).

e di proporre altresì la conferma della detrazione per abitazione principale prevista dall'art. 13 comma 10 del D.L. n. 201/2011;

Tutto ciò premesso,

il gruppo di maggioranza in considerazione delle linee programmatiche del Presidente del Consiglio On. Enrico Letta intende proporre un emendamento, soppressivo ai sensi dell'art. 20 del vigente regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale, dei suddetti punti 1 – *aliquota generale dello 0,9% (9 per mille)* e 2- *aliquota per abitazione principale 0,5% (5 per mille)* modificando contestualmente il punto 4- *aliquota per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite a d abitazione principale dei soci assegnatari e per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le case popolari (e relative pertinenze) 0,55 % (5,5 per mille)*, mantenendo invariato il punto 3 – ;

il Consiglio comunale viene pertanto invitato a votare l'emendamento, a seguito del quale la proposta di deliberazione per quanto riguarda le aliquote prevede:

1) aliquota per abitazione (e relative pertinenze, nei limiti previsti dall'art. 13 comma 2 del D.L. 201/2011) concessa in uso gratuito a parenti di primo grado (genitori - figli): 0,76% (7,60 per mille);

2) aliquota per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le case popolari (e relative pertinenze) 0,55 % (5,5 per mille).

Il gruppo di minoranza "Unione Democratica Santantoninese" esprime il proprio voto favorevole all'emendamento proposto ma preannuncia il proprio voto contrario alla deliberazione;

Consiglieri presenti: n. 14 Consiglieri votanti: n 14

Consiglieri astenuti: //

Voti favorevoli: n. 14 Voti contrari: n. //

L'emendamento viene quindi approvato all'unanimità

quindi

Richiamato il regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta municipale propria IMU approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 26/09/2012;

Visto il Testo Unico delle legge sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, modificato dall'art. 3 comma 1, lettera b, D.L. 10.10.2012, n. 174, convertito nella legge 7.12.2012, n. 213;

Con votazione espressa in forma palese, mediante alzata di mano, dalla quale scaturisce il seguente esito:

Consiglieri presenti: n. 14 Consiglieri votanti: n. 14

Consiglieri astenuti: //

Voti favorevoli: n. 11 Voti contrari: n. 3 (Cappuccio, Giuglard. Spataro della Lista Unione democratica Santantoninese)

Dopo la proclamazione dell'esito della votazione da parte del Presidente,

DELIBERA

1. Di dare atto che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
2. Di dare atto che rimangono invariate le seguenti aliquote IMU per l'anno 2013:
 - Aliquota generale: 0,86% (8,6 per mille)
 - Aliquota per abitazione principale (e relative pertinenze, nei limiti previsti dall'art. 13 comma 2 del D.L. 201/2011): 0,55% (5,5 per mille).
3. Di approvare le seguenti ulteriori aliquote IMU per l'anno 2013:
 - 1) *Aliquota per abitazione e relative pertinenze (nei limiti previsti dall'art. 13 comma 2 del D.L. 201/2011) concesse in uso gratuito a parenti di primo grado (genitori - figli): 0,76% (76 per mille);*
 - 2) *Aliquota per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (e relative pertinenze): 0,55% (5,5 per mille).;*
4. Di confermare le detrazioni per abitazione principale negli importi previsti dall'art. 13 comma 10 del D.L. n. 201/2011.
5. Di disporre l'invio della presente deliberazione per via telematica, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360/1998.
6. Di allegare la presente deliberazione al bilancio di previsione 2013 ai sensi dell'art. 172 comma 1 lett. e) del T.U. n. 267/2000.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ravvisata la necessità e l'urgenza di provvedere in merito, con separata e successiva votazione, che dà il seguente esito:

Consiglieri presenti: n. 14

Consiglieri votanti: n. 14

Consiglieri astenuti: n. //

Voti favorevoli: n. 14

Voti contrari: n. //

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000.

Del che si è redatto il presente verbale.

Il Presidente
F.to: FERRENTINO ANTONIO

Il Segretario Comunale
F.to: GAVAINI Dr.ssa Ilaria

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del T.U. n° 267/2000, viene pubblicata all'Albo Pretorio in data odierna, ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Sant'Antonino di Susa,

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo

IL SEGRETARIO COMUNALE

Sant'Antonino di Susa,

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune per 15 gg consecutivi e che contro di essa non sono pervenuti reclami.

La presente deliberazione è **DIVENUTA ESECUTIVA IL**

o Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3, del T.U. n° 267/2000).

IL SEGRETARIO COMUNALE

Sant'Antonino di Susa,
